



FISE

CAMERA DEI DEPUTATI XIX LEGISLATURA – XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)

Memoria per audizione – 21 aprile 2026

*sulle proposte di legge in materia di riconoscimento degli equidi come animali di affezione
(C.48; C.2187; C.2270; C.2585)*

Premessa istituzionale

La Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) accoglie con favore ogni iniziativa legislativa diretta a rafforzare il benessere degli equidi, a prevenire abusi e a promuovere una più matura cultura del rispetto verso il cavallo. In tale prospettiva, la Federazione intende offrire alla Commissione un contributo tecnico-istituzionale ispirato a leale collaborazione, rigore sistematico e attenzione agli effetti concreti delle scelte normative.

La FISE, quale Federazione riconosciuta dal CONI per gli Sport Equestri e operante nel quadro della Fédération Equestre Internationale (FEI), riunisce 2050 Società, 128.285 tesserati e 39.292 cavalli su tutto il territorio nazionale.

La FISE osserva il fenomeno da una posizione peculiare, nella quale convergono responsabilità sportive, presidio veterinario, regolazione tecnica e tutela dell'atleta equino. Proprio per tale ragione, la Federazione può legittimamente rivendicare di avere anticipato, sul piano regolamentare, una sensibilità oggi sempre più avvertita anche sul piano pubblico e legislativo.

Già a partire dal 2018, infatti, la FISE ha previsto nei propri regolamenti che i cavalli iscritti fossero dichiarati irreversibilmente NON DPA, ossia non destinati alla produzione alimentare. Tale scelta, fondata sull'idea che tra cavaliere e cavallo atleta si instauri un rapporto di affidamento, cura e responsabilità che non si esaurisce con la fine dell'attività sportiva, ha anticipato il successivo **riconoscimento legislativo della definizione di “Cavallo Atleta” operato dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.**

Muovendo da tale premessa, la Federazione richiama al tempo stesso l'esigenza che il Legislatore persegua con strumenti coerenti, proporzionati e coordinati con il quadro normativo vigente, evitando formulazioni assolute o generalizzate suscettibili di generare incertezze applicative, sovrapposizioni regolatorie o conseguenze indirette non pienamente governabili.

1. Il riconoscimento dell'equide come animale di affezione: opportunità simbolica e limiti sistematici

La FISE rivendica la definizione di Cavallo Atleta, già riconosciuta per legge con D.Lgs. 36/2021, come molto più avanzata rispetto alla definizione di animale d'affezione: **l'uomo e il cavallo sono atleti alla pari.**

L'Italia è il primo Paese al mondo ad aver introdotto una tale definizione legislativa, dallo straordinario valore etico e storico-culturale.

In questa prospettiva, sarebbe auspicabile una normativa che riconosca espressamente la pluralità degli status giuridicamente rilevanti dell'equide (compagno di vita, animale impiegato in interventi assistiti/ippoterapici, Cavallo Atleta, equide destinato ad attività specificamente disciplinate) evitando che il riconoscimento affettivo interferisca indistintamente su attività lecite e già regolamentate, sia a livello di Leggi dello Stato che di regolamenti dell'Ordinamento Sportivo.



FISE

2. Esigenza di determinatezza e tipicità nelle formule legislative

Formulazioni normative riferite ad attività o pratiche definite in termini generici come “innaturali”, “pericolose”, “stressanti”, “dannose per l'equilibrio psicofisico” o “contrarie alla dignità” dell'animale (e.g. C.48, Art.1, comma 3), pur animate da finalità condivisibili, presentano un significativo margine di indeterminatezza se non accompagnate da criteri tecnici verificabili, da rinvii ai regolamenti di settore e da parametri oggettivi di accertamento.

In mancanza di tale puntualizzazione, il rischio è duplice: da un lato l'incertezza applicativa; dall'altro il possibile sacrificio di attività che, in concreto, si svolgono nel rispetto di standard tecnici, protocolli veterinari e sistemi di controllo già esistenti. Sarebbe quindi auspicabile una formulazione che tenga conto anche dei principi di proporzionalità e certezza del diritto per colpire condotte tipizzate, pratiche coercitive, metodi vietati, assenza di idoneità sanitaria o uso dell'animale in difformità da norme tecniche approvate dalle autorità competenti e dagli organismi sportivi riconosciuti.

Il legislatore può e deve reprimere l'abuso; più problematico è invece assumere, in via astratta, che l'intera categoria delle competizioni o delle manifestazioni con equidi sia, di per sé, incompatibile con il benessere animale. Il discrimine giuridicamente rilevante non è la mera esistenza di un impegno fisico o agonistico, bensì la conformità dell'attività svolta a protocolli tecnici, veterinari e regolamentari idonei a preservare salute, integrità psicofisica e benessere dell'animale, come previsto dal recente D.Lgs 36/2021 e dai Decreti attuativi emessi dal Ministero della Salute, di concerto con Ministero dello Sport e MASAF.

3. Il limite dei quattro anni per attività sportiva: criticità di una soluzione uniforme

Tra i profili che meritano maggiore attenzione si segnala la previsione di un limite generalizzato di età per l'impiego agonistico degli equidi. Pur comprendendosi la finalità prudenziale della disposizione, una formulazione uniforme fissata in via legislativa primaria non appare pienamente coerente con la pluralità delle discipline equestri e ippiche, le quali presentano regole tecniche, tempi di progressione agonistica e calendari internazionali profondamente differenziati.

Nelle discipline olimpiche, nel galoppo, nel trotto, nel reining e in altre specialità, i percorsi di avviamento e partecipazione agonistica non sono sovrapponibili. Ne consegue che un limite indistinto rischia di determinare un disallineamento tra ordinamento statale e ordinamenti tecnici di settore, con possibili ricadute sulla competitività del sistema italiano e sulla sua integrazione nei circuiti internazionali.

Appare pertanto preferibile una soluzione normativa che, ferma la tutela del benessere animale, rinvii ai regolamenti tecnici delle discipline riconosciute per la definizione dei limiti di età e dei criteri di progressione agonistica, subordinandoli in ogni caso a requisiti di gradualità addestrativa, idoneità e controllo effettivo delle condizioni di benessere dell'equide.

4. Coordinamento con l'Ordinamento Sportivo e con il sistema internazionale

Le disposizioni in esame dovrebbero essere lette, e se necessario emendate, nel rispetto dell'autonomia dell'Ordinamento Sportivo nei limiti riconosciuti dall'ordinamento statale. Tale autonomia non implica sottrazione alla legge, ma richiede che l'intervento legislativo si coordini con gli assetti tecnici, regolamentari e disciplinari delle federazioni riconosciute, specie in un contesto internazionale governato da organismi sovranazionali.

Nel settore equestre, le fonti federali e internazionali confermano il ruolo delle Federazioni nazionali quali autorità di riferimento per le rispettive discipline, mentre la normativa italiana ha già attribuito specifico rilievo alla figura del Cavallo Atleta, prevedendo anche un sistema di idoneità sportiva



FISE

veterinaria annuale. Per tale ragione, appare opportuno inserire nel testo legislativo una clausola espressa di coordinamento con l'ordinamento sportivo riconosciuto dal CONI, con i regolamenti federali competenti e con quelli internazionali applicabili, ferma restando la possibilità per la legge di introdurre standard minimi inderogabili di benessere animale.

5. La c.d. 'patente equina': evitare duplicazioni amministrative

La previsione di una “patente equina” (i.e. C.48, Art. 5) rischia di costituire un duplicato amministrativo rispetto a titoli e abilitazioni già esistenti: quali le qualifiche, nel caso delle discipline sportive equestri, rilasciate da FISE o altri enti (DSA/Enti di Promozione Sportiva) riconosciuti dal CONI. O, nel caso dell'Ippica, rilasciate dal MASAF o da altri enti allevatoriali, nonché dal Ministero della Salute ai sensi del D.M. 6 settembre 2023 e ss.mm.ii.

5. Conclusioni

La FISE rinnova il proprio convinto sostegno a ogni iniziativa idonea a rafforzare il benessere degli equidi e a prevenire abusi e usi impropri. Al tempo stesso, essa ritiene necessario che il futuro intervento legislativo valorizzi il percorso già compiuto dall'ordinamento sportivo sul terreno della protezione del Cavallo Atleta e si sviluppi secondo criteri di coerenza sistematica, proporzionalità, determinatezza e coordinamento con il quadro nazionale e internazionale vigente.

La Federazione resta pienamente disponibile a offrire il proprio contributo tecnico nell'ambito dell'iter parlamentare e dell'eventuale fase attuativa.

Federazione Italiana Sport Equestri

OSSERVAZIONI PUNTUALI SU TALUNE DISPOSIZIONI DELLE PROPOSTE DI LEGGE

Di seguito si formulano, in via sintetica, alcune osservazioni di dettaglio sulle singole disposizioni,

Art. 1 PDL 48 (Principi Generali e finalità)

Alla luce delle considerazioni nei punti 2 e 3 di questa memoria, emerge che il piano della protezione del Cavallo Atleta, già oggetto di disciplina avanzata e di esclusione dalla filiera alimentare, funziona perché è selettivo, volontario (nella scelta NON DPA) e inserito in un sistema tecnico altamente regolato. Generalizzarlo per legge a tutti gli equidi significherebbe trasformare una disciplina di eccellenza in un vincolo uniforme, con il rischio di compromettere sia la coerenza dell'ordinamento sia l'equilibrio ed i controlli dei settori coinvolti.

Si rileva che l'introduzione di principi formulati in termini assoluti potrebbe non riflettere un consenso sociale uniforme, sia tra coloro che, per opposte convinzioni etiche, non condividono una differenziazione normativa fondata sulla specie animale e sia tra gli operatori della filiera equina.

Nel dibattito in Commissione Agricoltura, durante l'audizione FISE del 21 Aprile u.s. è stato più volte richiamato il dato IPSOS secondo cui **“solo”** il 17% dei consumatori di carne include quella equina. Tuttavia, una simile formulazione rischia di essere fuorviante se non contestualizzata: tale percentuale corrisponde, in valore assoluto, a circa **6,3 milioni di cittadini**. Ne consegue che la questione non può essere qualificata come marginale sotto il profilo socio-economico e del consenso, richiedendo pertanto un approccio normativo particolarmente prudente e proporzionato.

Tale aspetto suggerisce l'opportunità di evitare approcci proibizionistici generalizzati, privilegiando invece strumenti graduali, meccanismi di scelta individuale irreversibile e sistemi di tracciabilità rafforzata. In questa prospettiva, si raccomanda che l'articolo 1 sia rivisto come di seguito.

- a) Espliciti il riconoscimento della pluralità degli status giuridici dell'equide, evitando qualificazioni univoche e assorbenti.
- b) Introduca clausole di coordinamento con l'ordinamento sportivo e con le discipline tecniche di settore.
- c) Sostituisca formulazioni generali e indeterminate (comma 3) con rinvii ai parametri tecnici degli Enti sportivi (si veda punto 4 della Memoria).
Occorre infatti chiarire che lo sport implica, per sua natura, un carico di stress fisiologico e psicofisico, elemento essenziale del processo di allenamento e non assimilabile al maltrattamento. L'attività sportiva, se correttamente programmata e sottoposta al controllo tecnico e veterinario già previsto dal DLgs 36/2021, dai relativi provvedimenti attuativi e dagli organismi sportivi riconosciuti dal CONI, è finalizzata a stimolare l'adattamento metabolico e funzionale dell'organismo, non a comprometterlo. Proprio attraverso uno stress positivo (c.d. eustress) controllato e progressivo si producono gli effetti benefici dell'allenamento; diversamente, si determinerebbe una condizione di inattività incompatibile non solo con lo sport, ma con il benessere stesso dell'individuo, umano o equino.
- d) Orienti l'intervento normativo verso modelli proporzionati e differenziati, idonei a coniugare efficacemente benessere animale, certezza del diritto e sostenibilità applicativa.

Una simile riformulazione consentirebbe di preservare l'elevato livello di garanzia perseguito dalla proposta, evitando al contempo una compressione indiscriminata di attività oggi lecite, con il rischio di generare fenomeni elusivi o comunque difficilmente governabili nell'attuale assetto dei controlli.

Art. 2 PDL 48 (Identificazione degli equini)

L'articolo 2 istituisce un registro anagrafico presso le ASL con identificazione tramite transponder e obblighi di notifica del proprietario: elementi già integralmente disciplinati e operativi nell'Anagrafe Nazionale degli Equidi (ANE) istituita dal D.M. 30 settembre 2021 (G.U. n. 302/2021), adottato in attuazione dell'art. 13, c. 2, L. n. 167/2017.

Le proposte successive (A.C. 2187, 2270, 2585) recepiscono correttamente tale decreto.

L'unico apporto innovativo dell'articolo — e al tempo stesso la sua norma-cardine — è la classificazione universale di tutti gli equini come "Non Dpa": questa previsione, assente nell'Anagrafe vigente, costituisce il presupposto logico e giuridico di ogni conseguente divieto di macellazione e andrebbe pertanto valorizzata esplicitamente nel testo unificato, in sostituzione della ridondante istituzione di un registro parallelo.

Art. 3, comma 3, PDL C.48 (Dimensioni Box)

I parametri dimensionali rigidi per la stabulazione (3x3 e 4x5 metri) previsti dall'Art. 3, comma 2, risultano scientificamente incongrui in quanto non parametrati a criteri biometrico-funzionali riferiti all'altezza al garrese del soggetto, con il rischio di generare paradossi operativi.

È pertanto consigliabile proporre un emendamento che:

- a) limiti l'applicazione di tali misure alle nuove edificazioni, salvaguardando il patrimonio infrastrutturale esistente;
- b) introduca criteri di proporzionalità biometrica, in linea con le migliori pratiche internazionali, idonei a garantire il benessere effettivo dell'equide, evitando effetti distorsivi a danno dei soggetti di minore taglia.

Art. 3, comma 3, PDL C.48 (Modalità di abbeverata)

La previsione di sistemi di abbeveraggio automatico (beverini) quale unico standard legale appare tecnicamente parziale e potenzialmente controproducente sotto il profilo del benessere animale. In contesti rurali o con climi rigidi, tali dispositivi sono soggetti a congelamento o guasti meccanici che possono indurre disidratazioni occulte. Si suggerisce di emendare la norma privilegiando un "approccio prestazionale" anziché "tecnologico": l'obbligo deve riguardare la garanzia di accesso costante ad acqua potabile e pulita, legittimando anche l'eventuale abbeverata manuale (secchio). Quest'ultima, peraltro, consente all'operatore un monitoraggio preciso e quantitativo dell'ingestione idrica, fondamentale per la prevenzione tempestiva di patologie quali le coliche. Tale impostazione, più elastica e prudente, evita di penalizzare alcune circostanze che benché apparentemente marginali rappresentano un tessuto importante che non solo non compromettere la tutela dell'equide, ma salvaguarda rapporti uomo-animale di anni e le relative affettività.

Art. 3, comma 3, PDL C.48 (Parametri di benessere termico e attività sportiva)

La formulazione dell'Art. 3, laddove vieta genericamente l'esposizione a condizioni meteorologiche "potenzialmente" lesive, risulta eccessivamente vaga e priva di basi scientifiche relative all'equide atleta. La fisiologia sportiva dimostra che l'allenamento costante induce adattamenti metabolici e vascolari che permettono al cavallo di gestire escursioni termiche non tollerabili da soggetti non allenati. Si raccomanda di integrare la norma prevedendo che, per gli equidi iscritti ai ruoli degli Organismi Sportivi (CONI), la valutazione dello stato di benessere in relazione al clima sia rimessa esclusivamente ai protocolli veterinari federali e del Medico Veterinario di gara. Tale approccio sostituisce una discrezionalità amministrativa potenzialmente arbitraria con una valutazione scientifica basata sulla reale condizione fisica e sul grado di allenamento del singolo soggetto.

Condizioni meteorologiche e coordinamento sanzionatorio (PDL C.48, C.2187, C.2270)

“È vietato ... nonché esporli a condizioni meteorologiche che possono mettere a rischio la loro salute o stato di benessere.”

In riferimento alle condizioni ambientali, si rileva un rischio di sovrapposizione con il regime sanzionatorio previsto dalle altre proposte (cfr. Art. 4 C.2270, che prevede sanzioni fino a 100.000,00 euro), suscettibile di estensione anche alle ipotesi in esame. È pertanto essenziale che la norma precisi che il superamento di parametri termici nominali non integri automaticamente una fattispecie sanzionabile, qualora l'animale sia sottoposto a monitoraggio veterinario nell'ambito di protocolli tecnici riconosciuti dagli organismi sportivi riconosciuti dal CONI. In assenza di tale chiarimento, l'attività agonistica, specie nei periodi estivi e invernali, rischierebbe di essere indebitamente condizionata da denunce basate su rilievi meteo puramente esterni, indipendenti dall'effettivo stato di salute dell'animale.

Art. 3, comma 3, PDL C.48 (Obbligo di paddock e discriminazione economica)

L'obbligo di permanenza quotidiana in paddock di almeno 50 mq (Art. 3, comma 3) appare opinabile laddove non contempli, come alternativa equivalente o superiore, l'esercizio fisico condotto dall'uomo (lavoro sportivo, passeggiate, lavoro alla mano). Tale rigidità rischia di produrre una discriminazione censitaria, escludendo dalla detenzione di equidi i proprietari che, pur garantendo cure eccellenti e movimento quotidiano, non dispongono di spazi fondiari propri o dei mezzi economici per esternalizzare la custodia. Si propone di emendare il testo equiparando al “paddock” qualsiasi forma di esercizio quotidiano che garantisca il benessere psicofisico, evitando che la norma si traduca in un onere economico insostenibile che penalizzerebbe la base associativa della FISE e degli altri Enti di promozione sportiva, senza un reale beneficio incrementale per l'animale.

Inoltre, la previsione di un “riparo artificiale” quale requisito del paddock appare eccessivamente prescrittiva e non pienamente coerente con un approccio basato sul benessere effettivo dell'equide. La formulazione letterale, infatti, sembra escludere o comunque non valorizzare soluzioni di riparo naturale (es. alberature), che in molti contesti climatici, in particolare nelle aree temperate e calde del Paese, possono garantire condizioni di ombreggiamento, ventilazione e comfort termico anche superiori, oltre a risultare più sostenibili sotto il profilo ambientale.

Si propone pertanto di riformulare la disposizione secondo un criterio prestazionale, prevedendo che il paddock sia dotato di un “riparo adeguato, naturale o artificiale”, idoneo a proteggere l'animale dalle condizioni climatiche, in relazione al contesto ambientale e alle caratteristiche del sito, evitando così l'imposizione di soluzioni tecniche rigide non sempre giustificate.

Art. 3, comma 3, PDL C.48 (Incarico a terzi e responsabilità) La previsione che obbliga il proprietario impossibilitato a “dare l'incarico ad altra persona” o “dare l'equino in detenzione” introduce un'interferenza nell'autonomia gestionale del privato e di alcuni centri ippici in zone particolari del Paese. Sotto il profilo del rischio legale per la Federazione, tale norma crea incertezza sulla responsabilità civile in caso di incidenti occorsi durante il “movimento obbligatorio” affidato a terzi per imposizione di legge. Appare fondamentale che la norma si limiti a prescrivere il risultato (benessere e movimento) e non le modalità contrattuali o gestionali, che devono restare in capo alla responsabilità del proprietario e alle prassi consolidate, specie in centri già dotati di personale qualificato.

Art. 3, comma 4, PDL C.48 (Obbligo di ferratura)

La formulazione letterale dell'Art. 3, comma 4, laddove impone “regolari interventi di mascalcia per il pareggio dell'unghia e il ricambio dei ferri”, sembra introdurre un obbligo di ferratura generalizzato che contrasta con le evidenze scientifiche e le moderne prassi di gestione dell'equide. La pratica del *barefoot*

(cavallo scalzo) è infatti ampiamente riconosciuta come idonea e in talune circostanze anche preferibile per il benessere fisiologico del piede e per la stabulazione in branco o al pascolo. Si propone di sostituire la congiunzione "e" con la disgiuntiva "o", oppure di riformulare il testo come segue: *"interventi di mascalcia volti a garantire il corretto assetto fisiologico dello zoccolo, mediante pareggio ed eventuale ferratura ove l'attività svolta lo richieda"*. Tale modifica previene l'imposizione di una pratica invasiva e onerosa quando non necessaria, tutelando la libertà di gestione tecnica del proprietario.

Art. 3, comma 4, PDL C.48 (Obbligo di ferratura) – Coordinamento con il Codice Penale (Tutela dei professionisti)

In relazione al riferimento al "personale qualificato", si rileva che la norma, se non coordinata con le altre PDL (es. C.2270), potrebbe ingenerare dubbi sulla legittimità degli interventi di ordinaria manutenzione (es. pulizia profonda o piccoli distacchi di emergenza) effettuati dal proprietario o dal detentore. È necessario chiarire che l'intervento del maniscalco professionista riguarda la modifica strutturale o l'applicazione di protesi (ferri), mentre la cura quotidiana del piede deve rimanere in capo al detentore, per evitare che ogni minima operazione sul piede dell'animale possa essere strumentalizzata come esercizio abusivo di professione o incuria.

Art. 3, comma 7, PDL C.48 (Indeterminatezza degli strumenti)

La formulazione che vieta strumenti che "possono produrre" sofferenza risulta eccessivamente generica. Poiché ogni ausilio sportivo (speroni, imboccature), se usato in modo improprio, "può" produrre disagio, la norma espone cavalieri e istruttori a una discrezionalità interpretativa totale da parte degli organi di controllo. Si propone di legare il divieto all'uso improprio o anormale degli strumenti, come già previsto dai regolamenti FISE/FEI, che sanzionano severamente l'abuso ma ne riconoscono la funzione di ausilio alla comunicazione e alla precisione degli assetti sportivi. Il divieto assoluto, infatti, non contempla le situazioni di emergenza in cui l'uso di un ausilio risulti indispensabile per la sicurezza del cavaliere, dei terzi o dell'equide stesso (es. prevenzione di fughe in zone antropizzate o situazioni di pericolo imminente). È necessario inserire una clausola di salvaguardia che richiami l'esimente dello "stato di necessità", precisando che l'uso degli ausili è ammesso laddove finalizzato al controllo dell'animale per la tutela della pubblica incolumità, secondo criteri di proporzionalità già recepiti dall'ordinamento giuridico generale.

Si propone che la definizione di "uso conforme" degli ausili sia rimessa ai Regolamenti di Giustizia e Veterinari della FISE, unici testi tecnici in grado di distinguere tra l'aiuto sportivo codificato e l'atto di maltrattamento.

Nota Tecnica n. 14 – Art. 3, comma 8, PDL C.48 (Coordinamento elenchi sostanze vietate)

L'individuazione delle sostanze vietate non può essere cristallizzata in una norma di legge primaria, data la rapidissima evoluzione della farmacopea veterinaria e la necessità di garantire la competitività internazionale degli atleti italiani e anche l'attrattività dei grandi eventi sportivi nazionali. È necessario che la norma rinvii esplicitamente agli elenchi predisposti dalle autorità tecniche di settore (MASAF per l'ippica e FEI/FISE per gli sport equestri). Tale rinvio garantisce l'armonizzazione con i criteri dell'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) e dei regolamenti internazionali, evitando che discrepanze normative interne configurino fattispecie di reato per pratiche terapeutiche ammesse nel resto del mondo e viceversa. Il divieto generalizzato di "sostanze che possono alterare le prestazioni" deve essere formulato salvaguardando l'uso di farmaci a fini terapeutici (E.U.T. - Esenzioni a Fini Terapeutici), regolarmente prescritti e somministrati sotto controllo veterinario per il benessere dell'animale. Si propone di specificare che il trattamento farmacologico volto al ripristino della salute, se eseguito nel rispetto dei modi e dei tempi di sospensione previsti dai regolamenti sportivi vigenti, non costituisce violazione della presente legge. Ciò impedisce che la necessaria cura di un cavallo atleta venga strumentalmente confusa con il doping o il maltrattamento.

Art. 3, comma 8, PDL (C.48 e C.2270) – Autonomia dell'ordinamento sportivo e attrattività internazionale

Anche in relazione al severo apparato sanzionatorio, anche penale, previsto dalle proposte in esame (cfr. Art. 4, C.2270), è importante che la norma riconosca formalmente l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella gestione della “giustizia tecnico sportiva”. La legge dello Stato dovrebbe fungere da cornice di tutela generale, demandando agli Enti tecnici (CONI/FISE/MASAF) la potestà esclusiva di sanzionare le violazioni dei protocolli di allenamento e gara. In assenza di un coordinamento che salvaguardi le specificità regolamentari internazionali (FEI), **l'Italia perderebbe la capacità di ospitare eventi sportivi internazionali**. In un simile scenario, gli atleti stranieri si troverebbero privi di certezze sulle tutele legali applicabili alle loro prestazioni, con un gravissimo danno economico, d'immagine e di competitività per l'intero comparto equestre nazionale.

Art. 3, comma 9, PDL C.48 (Eutanasia e parametri clinici)

La previsione che subordina la soppressione alla presenza di un “evidente” stato di sofferenza appare tecnicamente inadeguata rispetto alla fisiologia dell'equide. La specie equina, in quanto preda, tende biologicamente a mascherare i segni del dolore (fenomeno dello *stoicismo*), rendendo la sofferenza spesso non “evidente”, pur in presenza di patologie irreversibili o degenerative. Si propone di eliminare l'aggettivo “evidente” e di rimettere la valutazione esclusivamente al Medico Veterinario, il quale deve poter agire secondo scienza e coscienza per prevenire l'accanimento terapeutico o il prolungamento di una vita non dignitosa, in conformità con il Codice Deontologico Veterinario. Inoltre, l'attuale formulazione non tiene conto dei casi in cui lo stato di sofferenza sia temporaneamente attenuato da somministrazioni farmacologiche pregresse o da shock (endorfine endogene). In tali contesti, il divieto di procedere alla soppressione per mancanza di “evidenza” del dolore costringerebbe l'animale a subire il ritorno della sintomatologia acuta al cessare dell'effetto analgesico prima di poter essere aiutato. È necessario che la norma riconosca l'eutanasia come atto medico-veterinario volto a garantire il “fine vita” dignitoso, evitando che interpretazioni restrittive espongano i proprietari e i veterinari a denunce penali per atti puramente compassionevoli.

Art. 4, PDL C.48 (Limiti di età e impiego degli equidi)

La previsione di limiti generalizzati di età per l'impiego degli equidi, sebbene condivisibile fino ai 2 anni, se generalizzata ai 4 anni e formulata in termini rigidi e uniformi, presenta rilevanti criticità sotto il profilo tecnico e sistematico. In particolare, l'introduzione di una soglia fissa non tiene conto della marcata eterogeneità delle discipline equestri e ippiche, caratterizzate da differenti percorsi di sviluppo, carichi di lavoro e tempistiche di avviamento all'attività.

Come evidenziato nella memoria (punto 5), una regolazione indifferenziata rischia di determinare un disallineamento tra normativa primaria e regolamenti tecnici nazionali e internazionali, con possibili ricadute sulla competitività del sistema e sulla partecipazione ai circuiti sportivi nazionali ed internazionali.

Si propone pertanto di riformulare la disposizione secondo un criterio flessibile, che rinvii ai regolamenti delle discipline riconosciute dagli Enti MASAF e CONI per la definizione dei limiti di età e delle modalità di progressione agonistica, subordinandoli in ogni caso a requisiti di gradualità, idoneità sanitaria e controllo veterinario, in coerenza con i principi di benessere dell'equide già in essere.

Art. 5, PDL C.48 (Titoli abilitativi e coordinamento con l'ordinamento sportivo)

La previsione di specifici titoli abilitativi per la gestione e conduzione degli equidi richiede un attento coordinamento con il sistema già vigente nell'ordinamento sportivo. In particolare, come evidenziato nella memoria, il settore equestre è già regolato da un articolato sistema di qualifiche, abilitazioni e



FISE

controlli tecnici rilasciati dagli organismi sportivi riconosciuti dal CONI, in coerenza con i regolamenti internazionali di riferimento.

L'introduzione di un ulteriore livello autorizzativo, ove applicato indiscriminatamente anche ai soggetti già formati e vigilati nell'ambito di tale sistema, rischia di determinare duplicazioni amministrative, aggravio burocratico e disallineamenti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo.

Si propone pertanto di integrare la disposizione prevedendo forme di equivalenza o riconoscimento delle qualifiche già rilasciate dagli organismi sportivi riconosciuti dal CONI, nonché una clausola di coordinamento con l'ordinamento sportivo riconosciuto, al fine di evitare sovrapposizioni e garantire coerenza sistematica, nel rispetto dei livelli di tutela già garantiti, anche in coerenza con il D.lgs. n. 36/2021.

Nota Tecnica n. 19 – Art. 11, PDL C.48 (Riserva di competenza e coordinamento della vigilanza)

L'attribuzione di funzioni di vigilanza a guardie particolari giurate appartenenti ad associazioni protezionistiche deve essere armonizzata con le prerogative degli Organismi Sportivi (CONI/FISE). In ambito sportivo, il controllo sul benessere degli equidi è già garantito da figure tecniche specializzate (Steward, Veterinari delegati, Giudici) e da un sistema di giustizia che opera secondo standard internazionali. Si propone che sia riconosciuta l'esclusività dei controlli tecnici federali per quanto attiene alle modalità di allenamento e scuderizzazione degli atleti equini, al fine di evitare interventi arbitrari o basati su interpretazioni etologiche non scientifiche o non conformi in materia di equidi sportivi. In assenza di tali requisiti, l'attività di controllo rischierebbe di trasformarsi in un'indebita interferenza nell'attività d'impresa e sportiva dei centri ippici, ledendo i diritti dei proprietari e la serenità degli atleti. La FISE auspica che la funzione di vigilanza sia mantenuta in capo agli organi istituzionali preposti (NAS, Servizi Veterinari ASL).

Si ribadisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo, in coerenza con i principi riconosciuti dall'art. 165 TFUE e dalla legge n. 280/2003, nonché con il quadro normativo nazionale di settore (d.lgs. n. 36/2021). Ciò impone che la valutazione del merito tecnico, della gestione atletica e della condotta sportiva rimanga prerogativa delle Federazioni e degli Enti preposti. L'introduzione di controllori esterni di estrazione associazionistica non può né sovrapporsi né, tantomeno, sostituirsi alla vigilanza federale e istituzionale già operante.

Art. 4, comma 1, PDL C.2270 (Rilevanza Penale)

L'Art. 4, comma 1, della PDL C.2270 introduce la pena della reclusione da tre mesi a tre anni per la violazione del divieto di macellazione. Sebbene la FISE sostenga il regime "Non DPA", la norma deve essere coordinata con l'Art. 544-bis e seguenti del Codice Penale.